

**ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT**

Determinazione n. 18/15

Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 12 marzo 2015

OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio mensa sostitutivo utilizzato dal personale dipendente. Anno 2015.

IL DIRETTORE

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 ed il nuovo Statuto.

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e pluriennale 2015 - 2017, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 dd. 23 dicembre 2014, e successive variazioni.

Preso atto che l'Accordo per il rinnovo del Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali - area non dirigenziale per il quadriennio giuridico 2006-2009, firmato in data 22 settembre 2008, all' art. 25 "Mensa" stabilisce in particolare che:

- 1 - Il dipendente ha la possibilità di usufruire, qualora ricorrano le condizioni del comma 4, sia del servizio sostitutivo di mensa, erogato tramite buono pasto cartaceo o buono pasto elettronico, che del servizio diretto di mensa.
- 2 - Dal 1° giugno 2007 l'importo riconosciuto per il servizio sostitutivo di mensa, realizzato tramite buono pasto elettronico, nonché le spese sostenute per ciascun pasto, è pari ad € 6,00. L'eventuale maggior costo è a carico del dipendente. L'Ente provvede al pagamento interamente a proprio carico del costo dei pasti consumati dal dipendente nell'ambito del servizio diretto di mensa, fino a concorrenza dell'importo del buono pasto elettronico.
- 3 - L'importo di cui al comma 2 è usufruibile dal dipendente sia nel caso di prestazione resa nella sede di servizio che fuori sede di servizio, qualora autorizzata. Nel caso di missioni inferiori alle 8 ore, il dipendente può fruire, su disposizione del responsabile, del rimborso dei pasti o della corresponsione della somma forfetaria di cui all'art. 8 dell'Accordo stralcio per il biennio economico 2006/2007 di data 20 aprile 2007 per l'importo di € 9,00, qualora non possa usufruire del servizio sostitutivo di mensa [...].
- 4 - Ha diritto di fruire dei servizi di cui al comma 1 il personale che presti effettivo servizio alle seguenti condizioni: a) con l'orario di lavoro articolato sull'intera giornata, con intervallo obbligatorio per il pranzo; b) con orario di lavoro ridotto (part-time), limitatamente alle giornate in cui vengono effettuati i rientri pomeridiani, dovuti sia all'articolazione di orario scelta che alla prestazione di lavoro straordinario; c) la prestazione minima giornaliera, ai fini del godimento dei servizi di mensa, è fissata in tre ore, delle quali almeno due da effettuarsi nell'orario antimeridiano ed una nell'orario pomeridiano; d) con orario di lavoro continuato od articolato in turni con durata minima di

6 ore. La consumazione del pasto dovrà avvenire al di fuori dell'orario di lavoro. Nel caso in cui la prestazione di lavoro giornaliera risulti inferiore a 6 ore (per la fruizione dei recuperi o permessi) il personale interessato non avrà diritto a fruire dei servizi di mensa.

- 5 – Ai dipendenti degli Enti sprovvisti del servizio di mensa o di convenzione per il servizio alternativo è riconosciuto un rimborso per le spese sostenute per ciascun pasto, adeguatamente documentate.
- 6 – Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutto il personale, ivi incluso quello tenuto, per disposizioni di servizio, a consumare il pasto usufruendo dei servizi di mensa apprestati dall'Ente.

Preso atto che l'art. 28 del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2006-2009 del personale dell'area della dirigenza e dei segretari comunali, sottoscritto in data 27 dicembre 2005, prevede che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni per il personale del comparto Autonomie locali, relativamente alle giornate in cui è prestato servizio.

Richiamata la determinazione n. 30 dd. 05 maggio 2009, avente ad oggetto *Presa d'atto dell'incorporazione della ditta Lunch Time s.p.a. nella società Compass Group Italia s.p.a., ora diventata Sodexo S.r.l.*, con cui si stabilisce che, a partire dal 01 maggio 2009, il nuovo beneficiario dell'obbligazione di spesa derivante dalla sottoscrizione da parte dell'Istituto del contratto con la ditta Lunch Time per il servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente, è la società Sodexo S.r.l. con sede in via Gallarate, n. 200, 20151 Milano – p. IVA 05892970152 in precedenza società Compass Group Italia s.p.a

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 dd. 08 giugno 2007, avente ad oggetto *Organizzazione servizio di mensa sostitutiva per dipendenti dell'Istituto*, con cui si stabiliva di aderire al servizio sostitutivo di mensa fornito dalla ditta Lunch Time di Bolzano, in virtù dell'art. 24 del capitolato speciale d'appalto sottoscritto dalla stessa e dalla Provincia Autonoma di Trento, il quale prevede che il servizio sostitutivo di mensa stabilito per il personale provinciale venga applicato anche agli Enti funzionali che ne facciano richiesta.

Considerato che il contratto in essere tra l'Istituto e Sodexo è scaduto il 31 dicembre 2013 e che pur in assenza di un rinnovo dovuto a carenze di organico all'interno dell'Istituto perdurate per gran parte dell'anno 2014, Sodexo ha continuato fino alla data odierna a prestare il servizio sostitutivo di mensa a mezzo fornitura buoni pasto.

Considerato che entro il mese di giugno del corrente anno 2015 sarà attiva una convenzione quadro per il servizio di mensa tra la Provincia autonoma di Trento e la società Blu Ticket e che a tale convenzione dovranno aderire anche gli enti strumentali stipulando propri contratti autonomi.

Considerato che in attesa dell'entrata a regime del nuovo sistema di cui sopra, si rende necessario formalizzare attraverso un accordo contrattuale l'erogazione del servizio da parte di Sodexo per il periodo 1 gennaio 2015 – 30 giugno 2015.

Visto la email di data 26 febbraio 2015 (All. "A") con la quale l'Istituto chiede di formalizzare il rapporto di fatto intercorrente con Sodexo per il periodo 1 gennaio 2015 – 30 giugno 2015, salvo che non venga attivata prima la convenzione quadro della Provincia autonoma di Trento alla quale l'Istituto culturale mòcheno è tenuto ad aderire quale ente strumentale della stessa.

Vista la lettera del 27 febbraio 2015 prot. 094/14715/Uff.Secom./dm (All. "B") con la quale Sodexo accetta la proposta dell'Istituto ed espone le condizioni economiche per l'erogazione del servizio.

Ritenuto pertanto di affidare a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., alla ditta Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l., via Gallarate, 200 – 20151 Milano, P. IVA e C.F. 05892970152, l'incarico descritto in premessa, senza addivenire alla stipulazione di un formale contratto, bensì per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, e dunque comunicando con lettera alla società predetta l'avvenuta accettazione da parte dell'Istituto mòcheno – Bersntoler Kulturinstitut della sua offerta di data 27 febbraio 2015, reg. 206 come stabilito dall'art. 15, comma 3, della L. P. 23/90.

Ritenuto opportuno impegnare, in via presuntiva, per l'anno 2015, la somma di € 4.200,00.= per la spesa derivante dall'utilizzo del servizio sostitutivo di mensa da parte dei dipendenti dell'Istituto o, in assenza dello stesso, dal consumo del pasto presso esercente non convenzionato, fino all'importo massimo di € 6,00.=.

Considerato che nel documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per l'anno in corso è stato previsto un capitolo destinato a coprire spese di questa natura.

Vista la legge 17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito in legge il decreto legge n. 187/2010, modificativo della legge n. 136/2010 contenente, tra l'altro, disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Viste le determinazioni n. 8. del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenenti alcune indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità.

Ritenuto pertanto che l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto del presente provvedimento siano assoggettabili a tale disciplina.

Acquisito il CIG che risulta essere il seguente: Z0D1376498.

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 dd. 27 novembre 2007, avente ad oggetto *Definizione delle competenze del Direttore e provvedimenti conseguenti*.

Riscontrata quindi la propria competenza per l'assunzione del presente atto,

d e t e r m i n a

1. di sottoscrivere per il periodo 01.01.2015 – 30.06.2015 il contratto per il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di fornitura di buoni pasto elettronici con la ditta Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l., nei termini e alle condizioni esposte nell'allegato "B" al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di quantificare per il 2015 in € 4.200,00.= il budget di spesa per il pagamento dei pasti consumati dai dipendenti in base a quanto previsto dall' art. 25 del Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale per il quadriennio giuridico 2006-2009 ed impegnare la relativa spesa al capitolo 120 art. 3

del documento tecnico di accompagnamento al bilancio per l'esercizio in corso, che presenta idonea e sufficiente disponibilità;

3. di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle spese derivanti dalla fruizione, da parte dei dipendenti, del servizio sostitutivo di mensa durante l'intervallo obbligatorio, verso presentazione di regolari giustificativi di spesa da parte della ditta Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l., via Gallarate, 200 – 20151 Milano, P. IVA e C.F. 05892970152 o tramite rimborso al personale dipendente delle spese per pasti sostenute presso esercizi non dotati di rilevazione elettronica del pasto;
4. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento affidato alla ditta Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. è assoggettato alla disciplina prevista dalla legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella comunicazione di affidamento dello stesso dovrà essere data indicazione del codice CIG e dovrà essere inserita, a pena di nullità, la seguente clausola : *“Il fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna fattura relativa il n. di conto corrente da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli già dichiarati come dedicati alle commesse dell'Istituto utilizzando il modulo a ciò predisposto dall'Istituto stesso”.*

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Registrato l'impegno con il n. **32** al cap. **120 art. 3** del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione dell'esercizio 2015 per l'importo di **€ 4.200,00.=**, meccanografico n. 25.

Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 12 marzo 2015

IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -
